



LOMBARDIA: STRETTA AI TIROCINI EXTRACURRICOLARI

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia FORMATIVA ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento e dell'inserimento/reinserimento lavorativo.

La delibera regionale X77763 del 17/01/2018, recependo le linee guida della conferenza Stato Regioni dello scorso maggio, fissa nuovi standard minimi inderogabili per l'attivazione e gestione dei tirocini.

Ivi riporto, per punti salienti, le novità normative rilevanti:

<u>Soggetti</u>	Soggetti in stato di disoccupazione, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati
<u>Durate minime/massime</u>	Durata minima inderogabile di DUE mesi. La durata massima è in funzione delle competenze da acquisire previste dal PFI: <ul style="list-style-type: none">• Competenze EQF livello 2/3 durata massima 6 mesi• Competenze EQF 4 durata massima 12 mesi.
<u>Facoltà di recesso</u>	Il tirocinio può essere concluso anticipatamente dal Soggetto Promotore o dal Soggetto Ospitante esclusivamente a fronte di gravi inadempienze di uno o più soggetti coinvolti.
<u>Sussidio formativo</u>	Il sussidio formativo minimo è elevato ad euro 500 (350 in caso di impegno giornaliero non superiore a 4 ore). In caso di assenze il sussidio formativo può essere riproporzionato qualora la partecipazione sia inferiore all'80% su base mensile (minimo 300€).
<u>Verifiche in itinere</u>	E' obbligatoria una verifica ALMENO QUINDICINALE presso il Soggetto Promotore per il monitoraggio del tirocinio, redazione del Dossier individuale ed aggiornamento di tutta la documentazione relativa al tirocinio (registri etc.).
<u>Monitoraggio Regione Lombardia</u>	Regione Lombardia prevede verifiche in loco presso i Soggetti con proprio personale ispettivo al fine di monitorare sotto il profilo formale e sostanziale la regolarità del tirocinio.
<u>Sanzioni</u>	<ul style="list-style-type: none">• cessazione del tirocinio ed interdizione fino a 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini sia per il Soggetto Ospitante che per il Promotore. In caso di recidiva nell'arco di 24 mesi l'interdizione viene estesa a 18 e successivamente 24 mesi• riqualificazione del tirocinio in rapporto subordinato ed interdizione.

La nuova disciplina non si applica ai tirocini già in essere, ivi comprese le possibili ed eventuali proroghe.

Questo documento è disponibile sul sito
www.studioscl.it.

Come di consueto, SCL è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
Chiedete di **Luca Baldassari**.